

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 267 Costituzione del terzo interveniente.

Per intervenire nel processo a norma dell'[articolo 105](#), il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'[articolo 167](#) con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.